

# INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA N. 1408

ai sensi dell'articolo 100 del Regolamento interno

OGGETTO: LR 8/2017 È urgente dare piena attuazione alla normativa regionale in materia di sovra indebitamento.

#### Premesso che

- per crisi di sovra indebitamento si intendono le situazioni di squilibrio tra obblighi assunti verso i
  creditori e l'incapacità del debitore di farvi fronte sulla base delle proprie reali disponibilità economiche
  e patrimoniali;
- il sovra indebitamento è una condizione che può avere molte origini: da scelte individuali di consumo insostenibili, a cadute improvvise del reddito familiare per cause involontarie (disoccupazione, malattia, esigenze di cura di familiari), a comportamenti patologici. Il sovra indebitamento è cresciuto con la crisi, ha carattere di trasversalità ma è tendenzialmente sommerso. Genera costi personali, sociali ed economici che pervadono tutto il sistema economico: la difficoltà nei pagamenti e l'incapacità a far fronte alle proprie obbligazioni indebolisce non solo i diretti interessati (imprese e creditori) ma può introdurre sfiducia e ostacolare le condizioni del mercato, contribuire allo sviluppo di mercati illegali del credito. Al contempo sono fenomeni con ricadute inique: vi sono gruppi sociali e fasce di popolazione più esposti al sovra-indebitamento e all'usura;
- con la legge 27 gennaio 2012, n. 3 e s.m.s. "Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento" è stata introdotta una disciplina di composizione della crisi da sovra indebitamento dei soggetti non fallibili, al fine di evitare che essi finiscano nella rete dell'usura e dell'estorsione o, se vi siano già entrati, al fine di aiutarli ad uscirne. Tale normativa si applica a qualunque soggetto (sia persona fisica che giuridica) e prevede la possibilità per i debitori che non riescono più a pagare i propri debiti di stipulare un piano di pagamento verso i creditori ricorrendo ad un tribunale e ad esperti;
- nel giugno del 2017, la Regione Piemonte ha approvato una legge per prevenire e contrastare i fenomeni di usura, estorsione e sovra indebitamento (LR n. 8/2017);

- con l'articolo 2 è stato istituito un Fondo Regionale per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni dell'usura, dell'estorsione e del sovra indebitamento e per la solidarietà alle vittime;
- all'articolo 4: il comma 1 bis prevede la possibilità di erogare a soggetti sovra indebitati, in possesso di un accordo omologato dal giudice, un contributo a fondo perduto a sostegno del percorso di uscita dallo stato di sovra indebitamento di importo variabile; il comma 1 ter prevede che, nei casi in cui i beni e i redditi dei debitore non siano sufficienti a garantire la fattibilità dell'accordo o del piano del consumatore e non sia possibile dare attuazione all'articolo 8, comma 2 per mancanza di terzi che sottoscrivano anche in garanzia la proposta di accordo o di piano, la Regione concede un finanziamento agevolato a sostegno del percorso di uscita dallo stato di sovra indebitamento, se l'Organismo di Composizione della Crisi da sovra indebitamento (OCC) accerta che tale contributo è sufficiente al raggiungimento dell'accordo; il comma 1 quater dispone che le modalità di concessione del contributo di cui al comma 1 bis e del finanziamento agevolato di cui al comma 1 ter siano definite con deliberazione della Giunta regionale sulla base di intese con tribunali a cui fanno riferimento gli OCC o attraverso protocolli d'intesa di cui al comma 1 dell'articolo 8 bis della l.r. 8/2017;
- l'articolo 8 bis prevede che la Regione Piemonte concorra a prevenire e contrastare il fenomeno del sovra indebitamento anche attraverso la stipula di eventuali protocolli di intesa con i tribunali, con gli organismi di conciliazione della crisi, e con le fondazioni e le associazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell'usura, operanti sul territorio regionale, di cui all'articolo 15, comma 4, della legge 108/1996;

## evidenziato che

- con Deliberazione della Giunta regionale 7 maggio 2021, n. 2-3175 è stato approvato lo schema tipo di Protocollo di collaborazione, da sottoscriversi tra la Regione Piemonte e il Tribunale di Torino, denominato "Interventi regionali per il sostegno al percorso di uscita dal sovraindebitamento", al fine di sviluppare la più ampia collaborazione nell'ambito delle materie di usura e indebitamento. Tale schema è aperto alla sottoscrizione da parte di altri soggetti quali i tribunali, gli organismi di conciliazione della crisi, le fondazioni e le associazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell'usura, operanti sul territorio regionale, di cui all'articolo 15, comma 4, della legge 108/1996;
- nel succitato schema tipo di Protocollo è previsto che "I contributi saranno concessi fino ad esaurimento dei fondi disponibili ed i criteri e le procedure di concessione degli stessi saranno definiti con provvedimento regionale di concerto con Finpiemonte S.p.A.";
- ad oggi, non risulterebbero ancora definiti con apposito provvedimento di Giunta regionale i criteri e le
  procedure di concessione dei contributi a favore dei soggetti che non hanno le risorse utili ad accedere
  alle procedure di composizione della crisi da sovra indebitamento, nonostante l'Ente regionale sia stato
  in più occasioni sollecitato sia dagli OCC del territorio che dalle Fondazioni Antiusura;

- continuano ad essere numerose e ripetute le segnalazioni degli sportelli contro il sovra indebitamento del privato sociale che, nei fatti, spesso anticipano i fondi del piano di ripresa e copertura del debito (risorse che vengono recuperate solo in un secondo momento, a seguito della certificazione da parte del tribunale competente); questo accade perché per presentare la domanda agli OCC è previsto un costo e la quasi totalità dei soggetti indebitati non riesce neppure a sostenere tale quota. Nelle more dei provvedimenti attuativi regionali molti utenti non presentano le domande e, dunque, non accedono alla procedura proprio perché non dispongono dell'anticipo da versare agli OCC;
- il contributo a fondo perduto della Regione dovrebbe essere utilizzato per garantire a tutti l'accesso alla procedura, anticipando quanto necessario prima che il piano sia omologato dal tribunale. Il suddetto anticipo è chiaramente un aggravio per gli sportelli del privato sociale: se fossero disponibili le risorse a fondo perduto della Regione, da un alto, si avrebbero più domande da parte dei soggetti sovra indebitati e, dall'altro, le risorse anticipate dagli sportelli potrebbero essere destinate ad altri "ambiti di azione";

### sottolineato, infine, come

• <u>la situazione sopra descritta infici, nei fatti, la piena attuazione della legge regionale 8/2017 e sia un tema di grande interesse ed attualità e particolarmente sentito da tutti i soggetti coinvolti nella Rete contro il Debito;</u>

### **INTERROGA**

# l'Assessore regionale competente in materia

• per sapere quando sarà finalmente data piena attuazione alla normativa regionale vigente in materia, affinché i contributi a fondo perduto della Regione siano effettivamente disponibili per garantire a tutti i soggetti interessati l'accesso al percorso di uscita dallo stato di sovra indebitamento.